

Causa SY contro Italia – Prima sezione – sentenza 24 gennaio 2022 (ricorso n. 11791/20)

Detenzione di soggetto affetto da disturbi bipolari – Incompatibilità del regime carcerario ordinario accertata con sentenza – Condizioni concrete della detenzione cattive e prive di strategia terapeutica complessiva – Art. 3 CEDU – Violazione – Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da disturbi bipolari – Incompatibilità del regime carcerario ordinario accertata con sentenza – Condizioni concrete della detenzione cattive e prive di strategia terapeutica complessiva – Impossibilità del detenuto di beneficiare del trattamento - Art. 5, comma 1, lett. a) ed e) CEDU – Violazione – Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da disturbi bipolari – Incompatibilità del regime carcerario ordinario accertata con sentenza – Condizioni concrete della detenzione cattive e prive di strategia terapeutica complessiva – Assenza di rimedi interni – Art. 5, comma 5, CEDU – Violazione – Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da disturbi bipolari – Incompatibilità del regime carcerario ordinario accertata con sentenza – Mancata esecuzione della sentenza – Art. 6 CEDU – Violazione – Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da disturbi bipolari – Incompatibilità del regime carcerario ordinario accertata con sentenza - Ritardo di 35 giorni nell’esecuzione della misura provvisoria della Corte EDU che richiedeva il collocamento del ricorrente in un istituto idoneo – Art. 34 – Violazione - Sussiste.

Viola gli articoli 3, 5 e 6 CEDU l’autorità nazionale che detiene in regime carcerario ordinario e non in una struttura idonea un soggetto affetto da disturbi psichiatrici, quando sia stata accertata, con una decisione giudiziaria, l’incompatibilità delle sue condizioni di salute mentale con l’ambiente carcerario.

Viola l’art. 34 CEDU l’autorità nazionale che persiste nel detenere in regime carcerario ordinario e non in una struttura idonea un soggetto affetto da disturbi psichiatrici, quando sia stata accertata, con una decisione giudiziaria, l’incompatibilità delle sue condizioni di salute mentale con l’ambiente carcerario e la Corte EDU abbia ordinato una misura provvisoria.

Fatto. La causa è stata promossa dal sig. S.Y., affetto da disturbo bipolare e di personalità e, al momento del ricorso, detenuto presso il carcere di Rebibbia. Egli ha contestato il proprio mantenimento in regime carcerario ordinario, nonostante una pronuncia giudiziaria avesse disposto il suo ricovero in una “residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (c.d. REMS).

Le vicende connesse alla detenzione del ricorrente hanno inizio nell’ambito di un procedimento penale riguardante accuse di molestie sessuali nei confronti della sua ex-compagna, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali. Dopo l’applicazione di diverse misure cautelari, il ricorrente è stato sottoposto da parte del giudice per le indagini preliminari, a partire dal 6 ottobre 2017, alla misura di sicurezza personale provvisoria dell’assegnazione ad una REMS, in ragione dell’accertamento, attraverso perizia psichiatrica, del suo precario stato di salute mentale, per la durata di un anno. Nel merito, il ricorrente è stato successivamente assolto perché, in ragione della sua infermità, era incapace di controllare le sue azioni. Di conseguenza, gli è stata applicata la misura del ricovero in REMS per un periodo di sei mesi. Tuttavia, il ricorrente non è mai stato assegnato ad una REMS, a causa dell’indisponibilità di posti nelle strutture interessate; pertanto, il ricorrente è stato rimesso in libertà e, successivamente, la misura di sicurezza è stata sostituita dalla libertà vigilata.

Successivamente, il 2 luglio 2018 il ricorrente è stato arrestato in flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso giorno è stato convalidato l’arresto e gli è stata applicata la misura della custodia cautelare nel carcere di Rebibbia.

Il tribunale, basandosi su una nuova perizia e constatando che al momento dei fatti il ricorrente era in uno stato di infermità che escludeva parzialmente la sua responsabilità, lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui era accusato e lo ha condannato a un anno e due mesi di reclusione, senza l'applicazione di una nuova misura di sicurezza.

A seguito di un tentativo di suicidio posto in essere in carcere, il 31 gennaio 2019 è stato accertato dallo psichiatra del carcere che lo stato di salute del ricorrente non era compatibile con il regime carcerario ordinario e che era necessario trasferirlo in un reparto carcerario psichiatrico oppure in una struttura psichiatrica extramuraria. Il tribunale, pertanto, ha disposto che il ricorrente fosse assegnato, senza ritardo, a un reparto del carcere per infermi e minorati psichici; tuttavia, tale trasferimento non è mai stato eseguito.

Contestualmente, con ordinanza del 21 gennaio 2019, il magistrato di sorveglianza di Roma ha constatato che il ricorrente, pur essendo sottoposto a una misura di libertà vigilata presso una comunità terapeutica, concessa nell'ambito del primo procedimento penale, era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 2 luglio 2018, nell'ambito del secondo procedimento penale. Di conseguenza, il giudice ha sostituito la misura della libertà vigilata con l'applicazione immediata della detenzione in REMS per un anno, ritenendo che tale misura fosse l'unica adeguata, tenuto conto della pericolosità sociale del ricorrente.

Tuttavia, anche tale misura non è stata eseguita per mancanza di disponibilità di posti presso REMS, sia nel Lazio sia fuori regione.

Per tali ragioni il ricorrente ha adito la Corte in data 4 marzo 2020. A seguito del ricorso, la Corte ha richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 39 del proprio regolamento, di adottare una misura provvisoria consistente nel trasferimento del ricorrente in una REMS o in altra struttura idonea. Tuttavia, il ricorrente è stato trasferito in una REMS soltanto l'11 maggio 2020, cioè 35 giorni dopo la richiesta formulata da parte della Corte.

Diritto. Sotto il profilo procedimentale, la Corte non accoglie l'eccezione di irricevibilità proposta dal Governo, che ha eccepito il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Difatti, un ricorrente, quando ha ottenuto una decisione giudiziaria contro lo Stato, non è tenuto ad avviare successivamente un procedimento per ottenerne l'esecuzione. Pertanto, è incongruo - per la Corte - che persista uno stato di privazione della libertà personale nonostante l'esistenza di una decisione giudiziaria che ordini la rimessione in libertà del soggetto.

È accolta parzialmente l'eccezione sollevata dal Governo in merito alla tardività del ricorso. Difatti, trattandosi di una situazione continua (al momento del ricorso il ricorrente era ancora detenuto presso la struttura carceraria), il termine di sei mesi inizia a decorrere quando la situazione cessa e non dalla pronuncia non eseguita che ha determinato lo stato di illegittima detenzione. Pertanto, la tardività riguarda soltanto il primo periodo di detenzione del ricorrente e non quello ancora in essere al momento della presentazione del ricorso.

Sul merito, quanto all'asserita violazione dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ritiene, in generale, che per determinare se la detenzione di una persona malata sia conforme all'articolo 3 è necessario prendere in considerazione la salute dell'interessato e l'effetto delle modalità di esecuzione della sua detenzione sulla sua evoluzione, in virtù della evidente maggiore vulnerabilità dei detenuti affetti da disturbi mentali rispetto ai normali detenuti. Nello specifico, tali soggetti devono essere informati esaurientemente della propria situazione di salute, devono ricevere una diagnosi tempestiva e completa e cure adeguate. Infine, spetta alle autorità dimostrare di aver posto in essere le condizioni necessarie affinché il trattamento prescritto sia effettivamente seguito.

Posti tali criteri, la Corte rileva che lo stato di salute mentale del ricorrente era del tutto incompatibile con la detenzione in un reparto carcerario comune e che, nonostante le indicazioni

chiare e univoche da parte dei medici, l'interessato è rimasto detenuto in un reparto comune del carcere per quasi due anni. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto alla violazione dell'art. 5, comma 1, la Corte ritiene che la detenzione del ricorrente rispetti le condizioni che giustificano la privazione della libertà personale delle persone affette da disturbi mentali, sancite dalla c.d. "giurisprudenza Winterwerp" (*cf.* Winterwerp *c.* Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, successivamente confermata, *ex multis*, da Inseher *c.* Germania, 4 dicembre 2018). Nello specifico, un individuo può essere considerato "alienato" e subire una privazione della libertà soltanto se sussistono almeno le tre condizioni seguenti:

- a) la sua alienazione deve essere stata accertata in maniera probante, attraverso il parere di un medico esperto;
- b) il disturbo deve essere di natura o di ampiezza tale da legittimare l'internamento;
- c) l'internamento non può protrarsi validamente se non persiste tale disturbo.

Tuttavia, la Corte ritiene che non sussista alcun nesso tra il motivo che dava giustificazione alla privazione della libertà e il luogo e le condizioni della detenzione, che, data la salute mentale dell'individuo, sarebbe dovuta avvenire in un ospedale, in una clinica o in un altro istituto adeguato. Ciò nel caso di specie non è avvenuto, essendo rimasto il ricorrente detenuto presso il carcere e non trasferito in una REMS, così come era stato ordinato dall'autorità giudiziaria. Secondo la Corte, problemi logistici, finanziaria e di mancanza di posti disponibili non possono in alcun modo far venir meno il rispetto della dignità umana dei detenuti. Pertanto, la Corte rileva la violazione dell'articolo 5, comma 1, della Convenzione.

Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 5, comma 5, della Convenzione, la Corte ritiene che nel caso di specie, a fronte di una violazione di uno o più diritti sanciti dalla Convenzione, non vi sia stato per il ricorrente la possibilità di disporre di un meccanismo di reclamo. A tale scopo, difatti, non risulta idonea, come già ricordato dalla Corte in casi analoghi (*cf.* Picaro *c.* Italia, 9 giugno 2005, e Zeciri *c.* Italia, 4 agosto 2005), l'azione civile di risarcimento per violazione della libertà personale, prevista dal sistema giuridico nazionale, in quanto essa non costituisce un mezzo di ricorso effettivo per ottenere una riparazione delle violazioni dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione.

In merito alla lamentata violazione dell'art. 6, comma 1, la Corte ritiene che vi sia stata la violazione, in quanto l'esecuzione di un provvedimento o di una sentenza deve essere considerata parte integrante del processo e la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva ha l'effetto di privare le garanzie previste da tale articolo della loro effettività. Nel caso di specie non è stato dato seguito all'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 21 gennaio 2019, protraendo ingiustificatamente la detenzione in carcere del ricorrente.

In riferimento alla dedotta violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 § 1, la Corte ritiene che tale doglianza sia assorbita da quanto già deciso in riferimento agli art. 3 e 5 § 1.

Infine, in merito all'art. 34 della Convenzione, la Corte ne riconosce la violazione. Nello specifico, il ritardo con cui l'autorità italiana ha dato seguito alla misura provvisoria disposta dalla Corte, interpellata ai sensi dell'art. 39 del proprio regolamento dal ricorrente, è stato ritenuto eccessivamente lungo e irragionevole (35 giorni). Tale ritardo non può essere giustificato dalla mancanza di posti nelle REMS o dalle misure di confinamento dovute all'emergenza pandemica, non costituendo queste "circostanze eccezionali", che avrebbero potuto giustificare un ritardo simile. Invero, nel caso di specie il Governo non ha dimostrato che ci sia stato un ostacolo oggettivo che gli abbia impedito di conformarsi a tale misura e di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per eliminare gli ostacoli all'adozione della misura richiesta dalla Corte (*cf.* Paladi *c.* Moldavia, 10 marzo 2009).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 3 CEDU

Art. 5 § 1 e 5 CEDU

Art. 6 § 1 CEDU

Art. 34 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Inseher c. Germania, 4 dicembre 2018

Paladi c. Moldavia, 10 marzo 2009

Zeciri c. Italia, 4 agosto 2005

Picaro c. Italia, 9 giugno 2005

Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979